

Spett.le
Ministero Ambiente
Dir. Generale Crescita Sostenibile
e qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it

Oggetto: osservazioni ex art. 24, 3° co., D.lgs n. 152/2006 su avvio procedimento VIA in merito a progetto di costruzione ed esercizio impianto eolico denominato “Montagnola” e presentato da GR Value Development srl

Il sottoscritto Dott. Pietro Bitonti (_____) nella qualità di comproprietario con la Sig.ra D’Alessandro Franca di alcuni terreni situati nel Comune di Ferrandina (MT) distinti in catasto al foglio 9 (particelle nn. 493 e 325) e 8 (particelle nn. 77, 76, 38 e 24), tutti inseriti nel piano particellare di esproprio depositato dalla GR Value S.r.l. nel progetto per la realizzazione del parco eolico denominato “Montagnola”, presenta le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 24, 3° co., D.lgs n. 152/2006.

Lo scrivente è imprenditore agricolo e conduttore dell’omonima azienda agricola che ha sede nel Comune di Ferrandina (MT), località “Masseria Bitonto”, in adiacenza della strada provinciale 20 Ferrandina/Salandra.

Con le presenti osservazioni, il sottoscritto intende mettere in evidenza – anche mediante l’ausilio di dettagliata relazione agronomica a cura del Dott. Domenico Pisani – l’incompatibilità del progetto del parco eolico “Montagnola” con la propria attività agricola e, più in generale, con l’ambito territoriale su cui la realizzazione dello stesso andrebbe ad impattare in maniera drastica e rovinosa.

Preliminarmente si fa presente che secondo il massimo organo della Giustizia Amministrativa, nel soppesare i pareri espressi nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di un parco eolico “*la “prevalenza” delle posizioni è da intendersi in chiave di peso relativo degli interessi rispettivamente favorevoli e contrari alla realizzazione del parco, non di mero computo algebrico di tali posizioni: il concetto di “prevalenza”, infatti, rimanda ad una valutazione qualitativa e si differenzia nettamente, perciò, dalla dimensione meramente quantitativa propria, invece, del concetto di “maggioranza”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 3.8.2020, sentenza n. 4895): questo perché – spiega sempre il Giudice Amministrativo – il

“bene paesaggio” ha una rilevanza costituzionale e, dunque, primaria.

Pertanto, *“il contemperamento degli interessi (quale forma di perseguimento dell’interesse primario nella contestuale considerazione degli interessi secondari) presuppone che nessuno degli interessi dotati di primario rilievo costituzionale (nonché convenzionale ed euro-unitario) eventualmente coinvolti nella vicenda amministrativa sia suscettibile di essere integralmente, irrimediabilmente ed ineluttabilmente leso dal rilascio del titolo autorizzativo”* (stesso Consiglio di Stato sopra citato).

Tornando, dunque, alla presente fase di formulazione delle osservazioni sulla procedura di VIA (che è propedeutica e necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione unica), si ritiene indispensabile evidenziare come la realizzazione del parco eolico andrebbe a comprimere quel bene primario costituzionalmente garantito.

Tanto ciò è vero che la Giunta comunale di Ferrandina, con Delibera n. 130 del 20.11.2020, ha deliberato il proprio parere negativo da sottoporre a successiva deliberazione da parte del Consiglio comunale ed anche la Regione Basilicata, con Delibera di Giunta n. 851 del 25.11.2020, si è espressa negativamente.

Sia l’istruttoria svolta dal Comune di Ferrandina, che quella svolta dalla Regione hanno, infatti, messo in luce che *“non si possono escludere impatti significativi negativi a carico del contesto territoriale in esame”* (così la Delibera di GR n. 851/2020).

L’istruttoria comunale ha in particolar modo rilevato che tutti i sei aereogeneratori sarebbero a meno di 10 km in linea d’area dal sito storico del Castello di Uggiano; che il posizionamento di alcuni aereogeneratori sarebbe incompatibile con il distacco minimo previsto dalla SP Ferrandina-Salandra; che alcuni aereogeneratori si troverebbero in area boscata.

Se questi sono i danni che la realizzazione del parco eolico comporterebbe nel più generale contesto territoriale di riferimento, per quanto attiene, invece, l’azienda agricola dello scrivente (su cui dovrebbe essere posizionato l’aereogeneratore FERA4) si vorrà prendere visione dell’allegata relazione agronomica nella quale è stato dettagliatamente evidenziato che l’azienda produce olio biologico certificato.

Per tal ragione si ritiene analogicamente applicabile al caso di specie l’art. 12, comma 7, del D.lgs n. 384/2003 il quale dispone che: *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c),*

possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57 articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14".

A ciò si aggiunga anche che l'azienda dello scrivente, in quanto firmataria di un progetto di filiera denominato "filiera olivicolo olearia", è beneficiaria di importanti finanziamenti per l'impianto di nuovi oliveti che dovranno essere ultimati entro il 2024 e con vincolo di mantenimento e destinazione per ulteriori 5 anni dal completamento (pena, in caso contrario, la perdita dei suddetti finanziamenti e l'obbligo di restituzione).

Inoltre, sempre all'interno della proprietà dello scrivente è situata anche un'antica masseria rispetto alla quale il Comune di Ferrandina, con Deliberazione di Giunta n. 128 del 17.11.2020, ha dato avvio alla pratica per l'apposizione del vincolo storico/paesaggistico unitamente a tutte le altre masserie e casali storici ricompresi nell'area di Montepiano.

Infine, si fa presente che i terreni inseriti nel piano particellare di esproprio e classificati come "seminativo" sono attualmente piantumati ad oliveto giusta Autorizzazione regionale ex RDL n. 3267/1923, rilasciata con Determinazione Dirigenziale del 17.2.2020; lo scrivente è, pertanto, in attesa di ottenere la relativa variazione catastale già richiesta ai competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio con istanza spedita in data 27.11.2020.

Con preghiera di prendere visione delle sopra estese osservazioni e della relazione agronomica allegata, si porgono distinti saluti.

data e firma

09 dicembre 2020

Pietro Bitonti



RELAZIONE AGRONOMICA

BITONTI PIETRO – FERRANDINA (MT)


 15 NOVEMBRE 2020

PI.BO® // PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

- SERVIZI AMBIENTALI DI INGEGNERIA, AGRONOMIA E FORESTAZIONE -
IT / POTENZA – MATERA – MARATEA

FAX: +39.1782/278856 - CEL.: +39.347.1955007

E-MAIL PEC: D.PISANI@EPAP.CONAFPEC.IT - E-MAIL: PIBO.PROGETTAZIONE@GMAIL.COM

Sommario

Premessa	3
Descrizione generale dell'azienda	4
Impiego di Manodopera	6
L'olivo da olio	7
Contesto generale	9
<i>Capacità d'uso del suolo</i>	11
<i>Inquadramento fito-climatico</i>	13
<i>Vincolistica</i>	13
Considerazioni agro-economiche	15
Impatti derivanti dall'installazione di Pale Eoliche	16
Conclusioni	21

Relazione tecnica

Premessa

La presente relazione è redatta dal professionista,

Dott. Domenico Pisani nato a Potenza il 02/08/1975 abilitato all'esercizio della professione di Dottore Agronomo con iscrizione nell'Albo provinciale di Potenza al n.370,

su incarico del committente dott. **BITONTI Pietro**, nato a Bari (BA) il 02/10/1978 e residente a Ferrandina (MT) – 75013 - in via Cavour n.83, C.F.: BTNPTR78R02A662T, nella qualità di imprenditore agricolo e conduttore dell'azienda agricola omonima con centro aziendale a Ferrandina (MT) in località "Masseria Bitonto", "STRADA PROVINCIALE 20 FERRANDINA-SALANDRA".

La relazione che segue è finalizzata a descrivere ed inquadrare sul piano agronomico l'azienda agricola del committente, individuata con il suo centro aziendale in agro di Ferrandina (MT) foglio 9 particella 494 (fabbricato rurale), e potenzialmente soggetta ad esternalità negative e impatti da eventuale installazione di pale eoliche che comprometterebbero in maniera irreversibile lo stato dei luoghi e le potenzialità future oltre ad annullare gli investimenti in atto. Nella relazione che segue, a margine di alcune indispensabili premesse, si procederà con considerazioni necessarie a inquadrare i potenziali impatti negativi che comporterebbero un danno permanente da quantificare in eventuale successiva istanza. Tale danno, si ritiene che generi un ridimensionamento delle potenzialità aziendali neutralizzando gli investimenti effettuati, compresi quelli recenti, e causando inefficienze tali da mettere fuori mercato le produzioni agricole di qualità che l'azienda produce. Le stesse intercettano un idoneo mercato grazie alla storia dei luoghi, al territorio incontaminato e agli impatti inesistenti. Il prodotto Basilicata piace per questo nelle aree dove ancora si riesce a produrre con tali requisiti. In altre parole una produzione che si origina nella storia dei luoghi, che poi è molto comune in agro di Ferrandina per l'olio, per promuovere qualità e tipicità.

Descrizione generale dell'azienda

L'azienda condotta dal sig. Bitonti Pietro (CUAA: BTNPTR78R02A662T – P.IVA: 01098290776 – REA: MT 73127), con sede in Ferrandina (MT), ha una superficie totale di circa **216.00 Ha** divisi tra i comuni di San Mauro Forte (MT) e Ferrandina (MT). La SAT aziendale è così suddivisa:

– Seminativi (cereali, leguminose, sup. a riposo):	101,50 ha
– Coltivazioni arboree specializzate:	48,70 ha
▪ Di cui olivo:	46,90 ha
– Prati permanenti:	4,90 ha
– Pascoli:	30,30 ha
– Boschi:	21,20 ha
– Tare ed incolti:	9,40 ha

L'azienda è assoggettata al regime di "agricoltura Biologica" come attestato dal documento giustificativo rilasciato ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07 - numero identificativo (protocollo N): 86 del 18/06/2019. Il REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 definisce la produzione biologica come un *"sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico espleta, pertanto, una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale"*. Appare evidente da questa definizione che condurre un'azienda agricola con metodo biologico significa non solo attenersi scrupolosamente ad una serie di adempimenti normativi ma anche e soprattutto fare in modo che tutti i fattori ambientali siano mantenuti nelle migliori condizioni possibili; tra i principi di base dell'agricoltura biologica infatti figurano tutte quelle pratiche agro-silvo-colturali che permettono lo sviluppo di antagonisti naturali per i patogeni delle

colture, quali, per esempio l'estensivizzazione, il mantenimento delle siepi naturali, il rispetto della flora e della fauna naturali.

A partire dall'anno 2020, inoltre, l'azienda agricola Bitonti Pietro è entrata a far parte, in qualità di "beneficiaria", di un progetto di filiera "FILIERA OLIVICOLO OLEARIA" sottoscritto tra la "Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano S.C.p.A.", codice fiscale 80413010580, partita IVA 02139871004, con sede in ROMA, Via XXIV maggio n. 43, da una parte e Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'altra. Lo scopo del "Programma" è quello di aggregare diversi soggetti partecipanti alla filiera e potenziare la produzione in termini quantitative e qualitativi attraverso l'impianto di nuovi uliveti e il recupero della potenzialità di quelli esistenti. Con il suddetto contratto le aziende beneficiarie (tra cui appunto l'azienda Bitonti) si sono impegnate, tra l'altro, a norma dell'art.2 del contratto, a:

- ultimare gli interventi previsti nella Proposta definitiva entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, più l'eventuale periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Decreto;
- *non* trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, o *destinare ad usi diversi da quelli previsti nella Proposta definitiva, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni*, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nella Proposta definitiva.

Dal punto di vista dell'impegno economico il suddetto contratto di filiera è strutturato nel modo seguente. Nella Proposta definitiva sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi € 17.245.211,34, con una copertura finanziaria suddivisa tra:

- Contributo in conto capitale per l'importo di euro 5.996.260,51 a valere sulle disponibilità del Piano operativo agricoltura Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC);
- finanziamento agevolato per l'importo di euro 4.255.783,23 a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da Cassa Depositi e Prestiti;
- finanziamento bancario per l'importo complessivo di euro 4.255.783,23;
- cofinanziamento della Regione Puglia per l'importo di € 837.952,40 sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, n. 001.19.10.18 n. 3669; della Regione Basilicata per l'importo di euro 62.441,05 sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n.47562/12°2 del 15.03.2018 e della Regione Sardegna per l'importo di euro 598.698,90 sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Sardegna, Deliberazione Giunta regionale n. 36/22 del 25.07.2017;

- **mezzi propri per l'importo di euro 1.238.292,02 apportati dai Beneficiari.**

Impiego di Manodopera

Il dott. Bitonti Pietro è Imprenditore agricolo titolare e conduttore dell'azienda omonima. Egli si occupa in prevalenza degli aspetti amministrativi della sua impresa agricola mentre si affida al lavoro di salariati per lo svolgimento dei lavori richiesti dall'attività. In particolare allo stato attuale l'organico aziendale è composto da n.1 dipendente a tempo indeterminato e da un numero variabile di salariati avventizi che intervengono in occasione dei lavori principali. In media questo numero è pari a 12 ULU. Lo sviluppo del nuovo progetto olivicolo, in corso di realizzazione, prevede un incremento di manodopera pari 2,4 ULU dal momento in cui l'impianto entrerà a regime, oltre 0,3 ULU in fase di preparazione.

	<u>Coltura</u>	<u>Superficie</u>		<u>ULU</u>	
		<u>Attuale</u>	<u>Futura</u>	<u>Attuale</u>	<u>Futura</u>
-	Seminativi (cereali, leguminose, sup. a riposo):	101,50 ha	85,5 ha	3,2	2,7
-	Coltivazioni arboree specializzate:	48,70 ha	48,70 ha		
	▪ Di cui olivo:	46,90 ha	62,90 ha	8,5	11,4
-	Prati permanenti:	4,90 ha	4,90 ha	0,04	0,04
-	Pascoli:	30,30 ha	30,30 ha	0,27	0,27
-	Boschi:	21,20 ha	21,20 ha	0,19	0,19
-	Tare ed incolti:	9,40 ha	9,40 ha	0,02	0,02

totale 216 ha 216 ha 12,22 14,62

L'olivo da olio

L'olivo rappresenta senz'altro una delle piante più caratteristiche della regione Basilicata e di tutto il comprensorio meridionale. Si eleva a coltivazione fondamentale sia sotto il profilo agro-alimentare che su quello paesaggistico, incidendo sulle interazioni uomo-territorio. Viene coltivato nei nostri ambienti rurali da tempi antichi e, soprattutto, nell'ultimo ventennio è divenuta una coltura sempre più specialistica.

È innegabile che le varietà coltivate in regione (Rotondella, l'Ogliarola del Vulture, la Cima di Melfi, la Palmarola, la Maiatica di Ferrandina, l'Ogliarola del Bradano e la Sammartinese del Pollino), rappresentano una ricchezza inestimabile (anche per la conservazione genetica), tipica di ciascun territorio di origine e rilevante dal punto di vista del paesaggio naturale e del pregio ambientale. Infatti, soprattutto in tale area, l'olivicoltura assolve ad un ruolo non solo produttivo ma anche ornamentale e didattico divulgativo in quanto ben integrata nella storia del paesaggio rurale e proiettata verso un processo di rivalutazione e conservazione del territorio che è sempre richiamato sia nei Programmi di Sviluppo Rurale che nei progetti come quello a cui ha aderito il dott. Bitonti.

In aggiunta, è ormai pienamente avviato il processo di caratterizzazione specifica degli oli; oltre all'ormai consolidato concetto di olio extra-vergine, ogni olio viene caratterizzato per altre qualità, specifiche per ogni cultivar e per ogni ambiente di coltivazione, quali, per esempio, il contenuto in polifenoli, la ricchezza in cere e i vari aromi; sostanze in grado di esaltare meglio il gusto di una specifica pietanza (carne, pesce, pane, insalate). Ma non passa in secondo piano l'origine dell'olio stesso comprensiva dell'etica del lavoro e del territorio di origine che deve raccontare integrità del paesaggio e conservazione delle risorse territoriali. Ciò rappresenta chiaramente una "rivoluzione" in termini di approccio e forse rappresenta l'unica strada per combattere la concorrenza estera che propone prodotti, sicuramente anche ineccepibili sul piano tecnologico (bassissime acidità e perossidi), ma a prezzi estremamente contenuti e con gusti spesso piatti e neutri. La scoperta per il grande pubblico delle proprietà organolettiche e delle caratteristiche delle nostre varietà e degli olii che ne derivano, sottolineandone pregi e difetti, esaltandone gli abbinamenti con il cibo e non considerando più l'olio come semplice "condimento", ma come "alimento" capace di esaltare la

cucina mediterranea e territoriale (così come è accaduto per il vino) può essere il compenso ai grandi sacrifici che l'olivicoltura impone.

Riuscire a competere, alle attuali condizioni di mercato, con la concorrenza estera sembra significare, dunque, solo una cosa: produrre oli di qualità e studiare un buon piano di marketing che deve necessariamente passare attraverso il paesaggio rurale.


Nella progettazione dell'impianto l'obiettivo fondamentale è la gestione economica dell'oliveto che dovrà essere realizzata conseguendo un'alta produzione insieme ad una economica esecuzione delle tecniche colturali ed alla conservazione delle tradizioni e della ruralità del paesaggio che con l'eolico verrebbe stravolto. Altro obiettivo importante a cui gli impianti debbono rispondere è la produzione di olio e di olive di qualità. Pertanto le scelte per l'impianto insieme a quelle per le forme di allevamento e per le tecniche di gestione dell'oliveto debbono rispondere alle basi fisiologiche ed economiche che caratterizzano la coltura dell'olivo.


Sul piano agronomico l'olivo (*Olea europaea* L.) è una pianta con longevità ultrasecolare, ha foglie persistenti e, allo stato selvatico, comincia a fruttificare dopo un lungo periodo giovanile conservando per molti anni una buona produzione. Il fiore dell'olivo è ermafrodita, possiede cioè uniti gli organi maschili (due stami) e quello femminile (pistillo); è molto piccolo (3-5 mm) e la sua corolla è costituita da quattro petali biancastri saldati fra di loro alla base; il pistillo è tozzo, breve, provvisto di uno stimma ampio piumato, ricco di papille e quindi molto adatto a trattenere facilmente il polline. Tuttavia una buona parte delle varietà italiane è auto-sterile, **pertanto la fecondazione dell'olivo è prevalentemente eterogama** (cioè con piante che presentano due tipi distinti di fiori): **la fecondazione è anemofila** (cioè avviene per mezzo del vento), anche a notevole distanza tra le piante.

Il Ciclo biologico presenta le seguenti tappe: da 0 a 7 anni installazione improduttiva: a metà anni si effettua l'innesto, a 5 il trapianto a dimora da 7 a circa 30 anni crescita con aumento continuo della produttività; piante ben coltivate iniziano a produrre verso i 3 - 5 anni dalla messa a dimora in campo; da 35 a 150 anni maturità e piena produzione; oltre i 150 anni inizio dell'invecchiamento con produttività notevole per secoli e talvolta millenni. *(da Schede colturali estesa e riassuntiva di Giacomo Rossi - Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agroforestale - Coltivazioni erbacee, arboree ed apicoltura – a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti)*

Contesto generale

L'azienda "Bitonti" si inserisce in un'area geografica interna della Basilicata interamente ricadente nella provincia di Matera nel territorio comunale di Ferrandina, tra i 500 e i 550 m s.l.m. Ci si trova in un contesto agrario caratterizzato, verso est e sud, da un cospicuo numero di appezzamenti coltivati ad Olivo (con la varietà Majatica di Ferrandina, l'olivicoltura trova in questa zona il suo areale di produzione più spinto e rappresentativo a livello regionale), mentre a nord e ad ovest si sviluppa un'estesa macchia boscata a querceto mesofilo che prosegue nel territorio di Salandra. Il bosco fa parte dei beni tutelati per legge (d.lgs. n.42/2004 - Art. 142, c.1. lett.g - Territori coperti da boschi).





Per meglio caratterizzare la zona è fondamentale prendere in considerazione l'aspetto pedologico: un quadro generale sullo stato di fatto dei substrati pedologici ed una sintetica valutazione pedologica è stata effettuata sulla base di materiale bibliografico reperito da varie fonti, tra cui dati e cartografie tematiche messe a disposizione dagli Uffici Tecnici della Regione Basilicata. Per un'analisi più approfondita sulla composizione fisico-chimica dei suoli aziendali sono state eseguite apposite analisi chimiche puntuali.

A seguito delle indagini eseguite e delle ricerche effettuate può essere affermato che l'area d'intervento si sviluppa a carico della regione pedologica dei Cambisoils-Regosoils con Vertisoils delle colline dell'Italia centrale e meridionale su depositi del Pliocene e del Pleistocene (61.3).


Scendendo di scala, può essere rappresentato un secondo livello di pedo-paesaggio, più dettagliato nell'ambito della definizione delle province pedologiche. La nostra area rientra nella provincia pedologica 11.1 "Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche della fossa bradanica".

Questa unità racchiude suoli dei rilievi collinari sabbiosi e conglomeratici della fossa bradanica, su depositi marini e continentali a granulometria grossolana, e, secondariamente, su depositi sabbiosi e limosi di probabile origine fluvio-lacustre. La conformazione sabbiosa-conglomeratica e soprattutto argillosa dell'area è responsabile di fenomeni erosivi, di cui i "Calanchi", sono l'effetto più diffuso e caratteristico.

Capacità d'uso del suolo

La classificazione della capacità d'uso (Land Capability Classification, LCC) è un metodo che viene usato per classificare le terre non in base a specifiche colture o pratiche agricole, ma per un ventaglio più o meno ampio di sistemi agro-silvo-pastorali. Le classi di capacità d'uso raggruppano sottoclassi che possiedono lo stesso grado di limitazione o rischio. Sono designate con numeri romani dall'I all'VIII in base al numero ed alla severità delle limitazioni. L'area in oggetto, nella cartografia regionale, viene classificata tra i "Suoli arabili" in "Classe IIIs", ossia "suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali". La sottoclasse "s" si riferisce a limitazioni dovute al suolo (profondità utile per le radici, tessitura, scheletro, pietrosità superficiale, rocciosità, fertilità chimica dell'orizzonte superficiale, salinità, drenaggio interno eccessivo). Questo raggruppamento, d'altra parte, non incide più di tanto sulla vocazione agricola dei suoli, visto che in Basilicata pochi suoli sono catalogabili nelle classi I e II.

L'indagine preliminare, dunque ha fornito un quadro generale che conferma l'interesse agricolo di tutta l'area e certamente non preclude alla coltivazione di specie di pregio quali, per esempio, l'Olivo.





Proprio in occasione di un recentissimo nuovo impianto olivicolo eseguito sulle particelle 493 e 325 del foglio 9 (campo limitrofo al centro aziendale) nel mese di febbraio 2020, al fine di rilevare indicazioni più precise sullo stato chimico del suolo si è elaborato un quadro più completo e puntuale attraverso analisi chimiche ad hoc.

Nel caso specifico, i campioni sono stati prelevati dai tre appezzamenti di terreno individuati dal committente per un corposo investimento di messa a dimora di olivi e i suddetti appezzamenti sono oggi soggetti a potenziale esternalità negative da aerogeneratore se lo stesso dovesse essere installato.



Le analisi del suolo effettuate hanno dato idonei risultati confermando le aspettative e la vocazione olivicola di tutta l'area. Ove necessario, sono conservate le risultanze che possono essere prodotte se necessario. A margine di tali operazioni sono stati messi a dimora gli impianti olivicoli che vegetano oggi senza fallanze e problematiche di alcun genere.


Inquadramento fito-climatico

Il clima dell'area, nel complesso, presentando temperature minime di 5-6°C e massime di 28-29°C e con una piovosità media di 517,89 mm (medie 2001-2014), può considerarsi di tipo "Mediterraneo". Tale area è in parte utilizzata a pascolo, a seminativo e nelle parti più alte ad oliveti ed in parte a mandorleti, testimonianza di una intensa attività colturale tipica del passato. Il comune di Ferrandina, come altri limitrofi, ricade nell'unità paesaggistica dei rilievi collinari dell'avanfossa Bradanica.

Vincolistica

Gli strumenti di pianificazione territoriale ed il regime vincolistico individuano, nell'areale in oggetto, la presenza di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923. L'oliveto è stato regolarmente autorizzato secondo un cambio di coltura su area a vincolo dove gli impianti sono stati posizionati per prevenire eventuali criticità (protocollo di affissione all'albo del comune

di Ferrandina: Prt.G.0023797/2019 - E - 18/11/2019; Determina di N.O. del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio n.14AJ.2020/D.00090 del 17/02/2020).



Considerazioni agro-economiche

La progettazione di un nuovo impianto olivicolo, quindi, oltre alle considerazioni agronomiche, non può prescindere da un'analisi economico/finanziaria atta a valutare attentamente tutti gli aspetti monetari delle varie fasi al fine di giustificare il tipo di investimento. In sede di progettazione del nuovo impianto olivicolo è stato redatto un prospetto economico-finanziario di massima che ha permesso di stimare il tempo di rientro dell'investimento.

L'olivo è una coltura considerata a ciclo lunghissimo perché la fase produttiva supera i 50 anni.

Gli step principali del ciclo vitale possono essere riassunti nel prospetto seguente:

<u>FASE</u>	<u>ANNI</u>	<u>COSTI</u>	<u>RICAVI</u>
IMPIANTO	0	+++	0
ALLEVAMENTO	1-5	+++	0
PRODUZIONE	6-10	++	+
PRODUZIONE	>11	+	++

Ricordando che, nel caso in esame, si è previsto di eseguire un impianto con diverse varietà ma tutte con sesto 6.5 x 6.5 e quindi con un investimento medio di 237 p/ha, in asciutto, gli altri aspetti agronomici incidenti sul conto economico considerati sono stati i seguenti:

<u>FASE</u>	<u>SPESE GENERALI</u>	<u>COSTI VARIABILI</u>	<u>PRODUZIONI</u>
IMPIANTO	Analisi del terreno, spese tecniche, uso del capitale	Scasso, affinamento, letamazione e concimazione, squadratura, acquisto piantine e opere accessorie, messa a dimora, semina coltura erbacea da sovescio	-
ALLEVAMENTO	Uso del capitale	Irrigazione di soccorso, potatura di formazione, concimazioni, trinciatura dell'erba, trinciatura dei residui di potatura, sovescio, erpicatura	-
PRODUZIONE (6-10 ANNI)	Analisi fogliari, uso del capitale	Concimazioni, potatura, raccolta, semina coltura erbacea, trinciatura dell'erba, trinciatura dei residui di potatura, sovescio, erpicatura	10 Kg/pianta
PRODUZIONE (>11 ANNI)	Analisi fogliari, uso del capitale	Concimazioni, potatura, raccolta, semina coltura erbacea, trinciatura dell'erba, trinciatura dei residui di potatura, sovescio, erpicatura	20-35 Kg/pianta

Precisando che l'investimento sui fondi del dott. Bitonti ha avuto inizio lo scorso anno, al fine di ricostruire un quadro economico relativo ai primi 20 anni, si riporta il seguente prospetto economico:

<u>FASE</u>	<u>ANNI</u>	<u>COSTI</u>		<u>RICAVI</u>	
		<u>annuali</u>	<u>totale fase</u>	<u>annuali</u>	<u>totale fase</u>
IMPIANTO	1	86.057,48 €	86.057,48 €		- €
ALLEVAMENTO	5	23.586,59 €	117.932,95 €		- €
PRODUZIONE	5	30.107,44 €	150.537,21 €	39.474,00 €	197.370,00 €
PRODUZIONE	10	35.174,32 €	351.743,22 €	108.553,50 €	1.085.535,00 €
COSTO ATTREZZATURE	1	95.400,00 €	95.400,00 €		
TOTALE	20		801.670,86 €		1.282.905,00 €

Impatti derivanti dall'installazione di Pale Eoliche

Le considerazioni già esposte sono inerenti ad un'istanza per il rilascio del provvedimento VIA proposta dalla società GR Value Development Srl, nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. relativo al progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW sito nel Comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT). In relazione a tale istanza emerge che il progetto, in particolare l'aerogeneratore indicato come "FerA4", interessa alcune superfici dell'azienda Bitonti e più in dettaglio le particelle 493 e 325 del foglio 9 su cui è stato appena realizzato un oliveto dopo un iter progettuale complesso e un investimento economico rilevante sia dal punto di vista tecnico che agronomico.

La realizzazione del nuovo parco eolico, sulla scorta dell'analisi già effettuata prima e per i motivi di seguito riportati, comporterebbe un danno irreversibile:

- 1) L'installazione dell'aerogeneratore denominato "FERA4" (Ø rotore: 155m, H_tot.: 200m, Coordinate UTM-WGS84 fuso 33: 617799-4488906) comporterebbe in primo luogo un danno materiale derivante dalla sottrazione di superficie al nuovo impianto olivicolo (e non ad un seminativo come riportato negli allegati progettuali dell'istituendo parco eolico). Stando a quanto indicato negli stessi elaborati, in particolare nella tavola progettuale "F0302BT20A_A_16_a_16-A_16_a_18-

Planimetria_catastale_e_particellare_grafico_delle_ree_oggetto_di_int” l’esproprio è quantificabile come segue:

<u>foglio</u>	<u>Particella</u>	<u>Permanente</u>	<u>Temporaneo (fase di cantiere)</u>
9	493	3252 m ²	8450 m ²
9	325	106 m ²	7121 m ²
totale		3358 m ²	15571 m ²

In sostanza, anche considerando che la fase di cantiere è sì temporanea, ma ragionevolmente molto lunga in termini agronomici, la superficie sottratta all’oliveto in totale sarà pari a 18929 m², ossia pari ad un rimaneggiamento del numero di piante pari 448 (236 p/ha con sesto d’impianto 6,5 x 6,5 m).

- 2) Il quadro di riferimento progettuale del nuovo parco eolico non riporta ragionevoli soluzioni alternative per verificare se un eventuale diverso layout impiantistico possa produrre un impatto minore sul territorio in esame evitando di interessare aree agronomiche di pregio come quelle investite ad olivo;
- 3) Assoluta Incompatibilità del progetto eolico con la gestione tecnico agronomica dell’azienda Bitonti e con il progetto ministeriale di filiera in corso di esecuzione;
 - L’installazione di un aerogeneratore nell’appezzamento su cui si è realizzato il nuovo impianto olivicolo contrasta palesemente con gli obiettivi del progetto di filiera al quale l’azienda ha aderito. La sottrazione di superficie (ma non solo) non permetterebbe al dott. Bitonti di mantenere gli impegni presi con conseguente possibile decadimento del contributo pubblico e causando, quindi, un danno economico da quantificare in successiva istanza;
 - Con tale istallazione si verificherebbe una limitazione dell’attività di impresa di un’azienda storica del territorio che produce olio extravergine d’oliva biologico da cultivar tipiche della zona e che rappresenta un presidio agroalimentare autoctono riconosciuto come tipicità territoriale di grande pregio. Con il progetto ministeriale di filiera in corso di esecuzione, si

amplia il potenziale produttivo con varietà olivicole lucane ricadenti nel disciplinare IGP Olio Lucano;

- 4) Incompatibilità del progetto eolico con la pratica di agricoltura biologica certificata dell'azienda Bitonti che possiede aree di pregio e il cui mantenimento del Bio sarebbe troppo esoso, e quindi non sostenibile, per la necessità di contenere gli impatti derivanti dalle istituende servitù;
- 5) Occorre far rilevare che lo studio anemologico allegato al progetto del parco eolico (tavola F0302BR07A_A_5-Studio_Anemologico) fa sostanzialmente riferimento ad un'unica stazione (RIF1) che dista ben 45 Km dal sito d'impianto (comune di Altamura – provincia di Bari - regione Puglia). Nello studio si accenna appena ad altre serie di dati una relativa ad una stazione distante circa 54 Km e l'altra ad una stazione distante circa 8 Km, ma di queste ultime due stazioni non è riportato nessun dato oggettivo, tant'è che nello stesso studio si asserisce che *“la Committenza, ha già depositato presso l'ente locale preposto, la documentazione per la messa in opera di una ulteriore stazione anemometrica, caratterizzata da strumentazione di misura della direzione e velocità del vento, posta a decisamente maggiore altezza dal suolo, rispetto a quelle impiegate per questo studio, con lo scopo di consolidare ulteriormente le serie di dati, ai fini di poter meglio intercettare i servizi del credito, necessari per la realizzazione dell'impianto eolico in progetto.”* Il dato di velocità del vento a 25 m dal suolo (come richiesto dalla normativa regionale) è stato solamente stimato (sempre con riferimento alla stazione RIF1) e non già misurato. Pertanto, alla stregua di un caso analogo rilevato per il comune di San Mauro Forte (MT), si rileva l'assenza di dati anemometrici corretti (del. c.c. n.21 del 16/10/2019 Comune di San Mauro Forte).
- 6) Pregiudizio all'attività agricola in dipendenza del mutamento delle condizioni del pedoclima, con conseguente compromissione dell'intero progetto olivicolo in corso di esecuzione (correnti d'aria, danni alla naturale impollinazione, danno all'avifauna...);
- 7) Interferenza con il paesaggio storico culturale aziendale dei calanchi, tipico di alcune aree dell'azienda, e interferenza con le potenzialità della struttura storica presente che non potrà più essere spendibile per uso ricettivo in funzione della qualità del paesaggio. L'aerogeneratore potrà solo originare una preclusione per qualsiasi prospettiva di ulteriore valorizzazione della storia dei luoghi essendo un'entità non compresa nel paesaggio e nella storia del territorio. La

struttura storica (abitazione rurale) del dott. Bitonti non potrebbe più essere utilizzata per scopi di alcun genere, compresi quelli ricettivi e relativi al turismo rurale. Si ridurrebbe una struttura di pregio storica per il solo utilizzo possibile di ricovero di attrezzature o usi differenti rispetto a quelli per cui è oggi destinabile. A riguardo si evidenzia che anche le servitù previste (non solo in fase di cantiere) comprometterebbero la privacy dei fruitori della struttura e ogni forma valida di turismo rurale. Pertanto è palese l'incompatibilità della installazione dell'aerogeneratore con il potenziale produttivo dell'azienda che ha sul luogo il proprio centro aziendale operativo composto da rimesse e da una villa in stile Liberty il cui alto pregio architettonico ben consentirebbe l'esercizio di attività connesse a quella prettamente agricola.

Da far notare, tra l'altro, che la pressione causata dagli impianti eolici, presenti, potenziali e di progetto, nell'area in esame e soprattutto all'interno del buffer sovralocale di 10 Km è notevole come evidenziato dagli stessi elaborati progettuali del parco eolico di progetto (tavola A.15.5 Mappa dell'impatto paesaggistico);

- 8) riduzione della fruibilità aziendale in base alle collocazioni dell'impianto. Bisognerebbe rivisitare integralmente gli usi agricoli previsti in tutta l'area limitrofa all'aerogeneratore;
- 9) esternalità negative (emissioni acustiche, impatto visivo, sul paesaggio, sull'avifauna, occupazione di suolo et al.) che azzerano le possibilità di crescita aziendale per fini turistici e naturalistici incompatibili con le norme biologiche a cui l'azienda aderisce. Relativamente al quadro di riferimento ambientale di progetto l'inquadramento faunistico è stato condotto senza l'ausilio di specifici rilievi in situ e redatto esclusivamente sulla scorta di fonti bibliografiche afferenti a siti anche molto distanti dall'area in esame. Anche nel caso di dati più puntuali come il caso dello studio ornitologico, si fa riferimento a parametri poco rappresentativi perché in quel caso i sopralluoghi sono stati condotti in periodi dell'anno (ottobre-dicembre) scarsamente attendibili (forse per la fretta di presentare il progetto si è preferito non eseguire rilievi più prolungati!);
- 10) Incompatibilità agronomica della installazione dell'aerogeneratore con l'esercizio dell'attività di coltivazione olivicola quali: maggiore frammentazione del fondo, variazione della topografia soprattutto in corrispondenza della piazzola che comporterebbe anche una diversa regimazione

idrica locale, probabili impedimenti locali ad una corretta impollinazione, danni alla avifauna con conseguente ricadute negative sulla gestione biologica (incremento di parassiti di cui l'avifauna si ciba);

- 11) Riduzione del valore economico dei fondi rustici privati dell'azienda Bitonti e sottrazione di fondi rustici di valore con consumo di suolo su aree di pregio. L'impatto visivo e acustico sul paesaggio agrario e storico, anche esterno all'azienda stessa, si tradurrebbe in un'ulteriore riduzione del valore di mercato dell'Azienda Bitonti la cui valenza è legata anche alle risorse del territorio limitrofo;
- 12) Azzeramento dell'investimento effettuato nel 2019/2020 con la messa a dimora di un impianto olivicolo (foglio 9 NCT Ferrandina part. I. 493 e 325) la cui vita economica è nelle primissime fasi. A riguardo si sottolinea che l'impianto è stato progettato in ottemperanza ai limiti relativi al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 dove non era stata certamente valutata l'interazione con un aerogeneratore di tali dimensioni e che allo stato attuale ci si trova nella fase di investimento avendo sostenuto solo costi del nuovo impianto olivicolo e avendo intercettato una fetta di mercato importante (campagna amica et al...);
- 13) Ulteriori interferenze causate dalle operazioni di cantiere;
- 14) Lo studio di impatto ambientale (quadro di riferimento ambientale – tavola A.17.3) riporta in sintesi nella tabella n.40 (a cui si rimanda per un maggior dettaglio) le interferenze dirette delle opere di progetto (aerogeneratori, cavidotti e stazione); ebbene emerge con chiarezza che nel buffer sovrallocale di 10 km (calcolato come da normativa) rientrano molte delle aree non idonee ex d.g.r. n.903/2015 e l.r. 54/2015: Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico; aree del Sistema ecologico funzionale territoriale; Aree agricole; Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico.
- 15) Le forti perplessità (ma nel caso specifico l'evidente danno per l'azienda Bitonti) relative alla realizzazione del nuovo parco eolico proposto dalla ditta GR Value Development srl sono suffragate anche dalla Deliberazione n.851 del 25/11/2020 con cui il Dipartimento Ambiente ed Energia della regione Basilicata esprime "Parere Sfavorevole" nell'ambito del procedimento di V.I.A. nazionale. Il dipartimento regionale ritiene, infatti, in primo luogo che il progetto sia in

contrasto con il PIEAR della Regione Basilicata con particolare riferimento alle aree non idonee ad ospitare impianti eolici e che non sia stata verificata l'assenza di aree percorse dal fuoco, negli ultimi anni, sui siti interessati. Relativamente al quadro di riferimento ambientale la Regione Basilicata ritiene che "la valutazione degli impatti sulla componente flora e vegetazione evidenzia il rischio e la perdita e/o sottrazione di superfici naturali rispetto alle quali si prevedono interventi compensativi che, tuttavia, non trovano riscontro negli elaborati progettuali. Inoltre, l'inquadramento vegetazionale risulta privo di una specifica cartografia tematica". In sostanza, quest'ultimo punto, rappresenta un ulteriore elemento di pregiudizio, nei confronti del parco eolico, per un'azienda agricola come quella del sig. Bitonti che si prefigge come obiettivo principale quello di una gestione sostenibile e di una conduzione biologica.

In sostanza il danno è riconducibile direttamente dall'impatto dell'aerogeneratore FER A4 ma è evidente anche l'impatto derivante indirettamente dagli altri aerogeneratori dell'area che limitano il valore paesaggistico dell'area di cui l'azienda (potenziale agriturismo, fattoria didattica o altro) è parte integrante e si potrebbe avvantaggiare.

Conclusioni

In relazione a quanto descritto, l'azienda agricola Bitonti assume i connotati di azienda agricola di pregio grazie alle peculiarità del territorio e alla puntuale gestione che l'imprenditore mette in atto. Il centro aziendale posto in località Montagnola dell'agro di Ferrandina si presta non solo allo sviluppo di un'agricoltura di qualità ma anche ad eventuali investimenti di diversificazione tra cui in primo luogo progetti di agricoltura sociale (fattoria didattica, agriturismo, centro sperimentale ...). L'antica Masseria in stile Liberty e di alto pregio architettonico che fa parte del nucleo delle strutture annesse all'azienda vanta una storia di tutto rispetto e, se messa a sistema con le limitrofe risorse paesaggistiche del luogo (bosco della Montagnola, antico castello di Uggiano, borghi storici vicini tra cui in primis Ferrandina e Salandra, il suggestivo territorio dei Calanchi, lo stesso paesaggio agrario dominato da vaste estensioni di colture cerealicole e olivicole) rappresenta un indubbio valore aggiunto per lo sviluppo economico dell'impresa. In aggiunta è opportuno riepilogare alcuni punti già evidenziati dove, l'installazione dell'aerogeneratore nella posizione individuata, e le relative

servitù, non consentiranno la continuazione della gestione aziendale con metodo biologico oggi a regime o, nella migliore delle ipotesi, saranno causa di ingenti costi aggiuntivi innalzando i costi fissi e mettendo l'azienda fuori dal mercato. Biologico, infatti, significa non solo attenersi scrupolosamente ad una serie di adempimenti normativi ma anche e soprattutto fare in modo che tutti i fattori ambientali siano mantenuti nelle migliori condizioni possibili comprendendo l'integrità del paesaggio. Non trascurabile è poi la preclusione dell'espletamento del progetto di filiera "FILIERA OLIVICOLO OLEARIA" sottoscritto tra la "Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano S.C.p.A." e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dove oltre ad essere compromesso l'impianto olivicolo esistente, si precluderà la continuazione del progetto che ha come scopo quello di aggregare diversi soggetti partecipanti alla filiera e potenziare la produzione in termini quantitative e qualitative attraverso l'impianto di nuovi uliveti e il recupero della potenzialità di quelli esistenti. Lo storno di alcune superfici, e la rimodulazione del progetto, difficilmente consentirà di ultimare gli interventi previsti nella proposta definitiva entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Si sottolinea che vi è obbligo di non trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nella proposta definitiva, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nella Proposta definitiva. L'azienda Bitonti sarebbe esposta a una rimodulazione assolutamente non percorribile in termini di praticità ed economia di scala riducendo la garanzia di lavoro richiesta a regime pari a 14,62 ULU. È inevitabile, dunque, un riassetto differente e più restrittivo che potrebbe consentire l'abbandono del progetto in essere con penalizzazioni di merito.

Non irrilevante è, poi, la contingenza che l'azienda agricola è funzionale alla produzione agricola e non alla produzione di energia. E se tale produzione dovesse necessariamente essere garantita, la stessa dovrebbe essere prodotta limitando i danni economici verso soggetti terzi per evitare l'abbandono dei fondi agricoli.

Da tale installazione l'azienda Bitonti ne uscirebbe fallimentare in quanto viene compromesso l'uso definitivo della struttura potenzialmente recettiva, l'economia derivante dagli oliveti e gli impatti già descritti diventerebbero rilevanti anche sul contesto economico aziendale. L'olivo, nella zona che è fortemente vocata, è una ricchezza incomparabile, tipica del territorio ferrandinese e rilevante dal punto di vista del paesaggio naturale e del pregio ambientale. L'olivicoltura assolve ad un ruolo non solo produttivo ma anche ornamentale e didattico divulgativo in quanto ben integrata nella storia del paesaggio rurale e proiettata verso un processo di rivalutazione e conservazione del territorio che è sempre richiamato sia nei Programmi di Sviluppo Rurale dell'Ente Regione e nei progetti come quello a cui ha aderito il dott. Bitonti. In aggiunta, è ormai pienamente avviato il processo di caratterizzazione specifica degli oli con specificità per ogni cultivar e per ogni ambiente di coltivazione. Riuscire a competere, con le attuali condizioni di mercato, con gli impatti descritti e con la concorrenza estera sembra significare, dunque, solo una cosa: produrre oli di qualità e studiare un buon piano di marketing che deve necessariamente passare attraverso il paesaggio rurale. Ma l'installazione dell'aerogeneratore precluderà al dott. Bitonti ogni possibile spendibilità dell'azienda agricola in termini di paesaggio rurale e produzioni legate al territorio oltre ad una significativa contrazione di valore che riguarderà in parte i fondi rustici ma in maniera significativa la struttura storica presente in azienda.

Quanto esposto rappresenta una valutazione preliminare in osservazione all'intervento progettuale proposto sull'area. Ci si riserva, all'esito di ulteriori determinazioni, di quantificare i valori, ove necessario, in ulteriore istanza attesi gli impatti già evidenziati e presenti anche nelle valutazioni progettuali dell'impianto stesso.

Tanto si produce in evasione dell'incarico ricevuto

Si allega:

- Documento Giustificativo, METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO Numero identificativo (protocollo N): 86 del 18/06/2019;
- CONTRATTO DI FILIERA “FILIERA OLIVICOLO OLEARIA”;
- Determina di N.O. del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio n.14AJ.2020/D.00090 del 17/02/2020 e affissione all’albo pretorio comunale;
- beni paesaggistici presenti nell’area di interesse (stralcio tavola F0302CR03A_A_17_3-Studio_di_Impatto_Ambientale-Quadro_di_riferimento_ambientale; pp.140-145);
- cartografia:
 - 01 – mappa dell’interferenza sulle superfici aziendali;
 - 02 – mappa dei beni paesaggistici all’interno del buffer sovralocale (10 Km);
 - 03 – posizione delle stazioni anemometriche;
 - 04 – mappa delle aree percorse da incendi;

Potenza, 30 Novembre 2020.

Dott. Agr. mo PISANI Domenico



Reg. CE 834/07 e 889/08, e s.m. e i
METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Documento Giustificativo

rilasciato ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Autorizzazione Mi.P.A.F. DM n° 91737
del 18.07.2002

Numero identificativo (protocollo N): 86 del 18/06/2019

Operatore assoggettato al controllo ICEA -Cod. Op.: IT BIO 006 Q1508

Partita IVA: 01098290776

BITONTI PIETRO

VIA CAVOUR 83 - 75013 FERRANDINA (MT) - ITALY

Data **INGRESSO** nel sistema di controllo 10/06/2016

Data **CONTROLLO** 17/6/2019

Notifica del 11/3/2019 codice 20435797376

ATTIVITÀ

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produzione vegetale (Av) | <input type="checkbox"/> Produzione zootecniche (Az) | <input type="checkbox"/> Raccolta prodotti spontanei (Ar) |
| <input type="checkbox"/> Preparazione (B) | <input type="checkbox"/> Importazione Paesi Terzi (C) | <input type="checkbox"/> Acquacoltura (Aa) |

SEDI OPERATIVE:

BITONTI PIETRO C.DA SAN MICHELE - 75013 FERRANDINA (MT) - ITALY

- Attività svolta in proprio**
 Presso Terzi

BITONTI PIETRO AGRO DI SAN MAURO FORTE - 75010 SAN MAURO FORTE (MT) - ITALY

- Attività svolta in proprio**
 Presso Terzi

CATEGORIE DI PRODOTTI/ATTIVITÀ:

Vegetali e prodotti vegetali:

Tipologie superficie	Non Biologico (Ha)	Conversione (Ha)	Biologico (Ha)	Totale (Ha)
CEREALICOLO - FORAGGERO		15.73.82	101.28.09	117.01.91
CEREALICOLO - FORAGGERO - OLIVICOLO			0.47.28	0.47.28
OLIVICOLO		0.25.69	56.01.98	56.27.67
ZOOTECNICI - BOSCO - TARA - USO NON AGRICOLO		10.93.11	52.17.84	63.10.95
ALTRO			1.67.93	1.67.93
SUPERFICIE TOTALE		26.92.62	211.63.12	238.55.74

Per tutte le categorie di prodotti e attività sopraindicate, il periodo di validità corrisponde a quello riportato in calce al presente Documento Giustificativo.

For all the product/activity categories above indicated, the validity period equals to the one indicated at the end of the present documentary evidence.



Reg. CE 834/07 e 889/08, e s.m. e i
METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Documento Giustificativo

rilasciato ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Autorizzazione Mi.P.A.F. DM n° 91737
 del 18.07.2002

Numero identificativo (protocollo N): 86 del 18/06/2019

Il presente documento:

- 1) è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.e.i. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e della normativa nazionale di settore;
- 2) (privo del certificato di conformità) non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico;
- 3) è di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta, può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza;
- 4) può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione:
- 5) sostituisce ed annulla eventuali versioni precedenti.

The present document:

- 1) *has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as amended. The named operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named regulations and national law regarding the sector;*
- 2) *(without the conformity certificate) doesn't authorize the operator to use on labels, publicity or trading documents of the listed products, the specific terms related to the organic production method;*
- 3) *belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any time in case of non fulfilment as ascertained;*
- 4) *may be reproduced in whole but not in part and without any variation.*
- 5) *void and replace any previous version.*

Ufficio emittente/Issuing office: **ICEA BASILICATA**
 Via Taranto 11/H, 75100, MATERA, MT

Data fine validità/Expiry date: **18/06/2022**

Il Presidente ICEA
 (o suo delegato)

Il Resp. Comitato Cert. Francesco Ruzzi

CONTRATTO DI FILIERA "FILIERA OLIVICOLO OLEARIA"

TRA

Il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** (di seguito, il "**Ministero**"), codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Dott. Francesco Saverio Abate, ai sensi del DPCM del 4/11/2019, registrato presso la Corte dei Conti il 15.11.2019 con prot. n. 1-1010.

E

La "**Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano S.C.p.A.**" (di seguito, il "**Proponente**"), codice fiscale 80413010580, partita IVA 02139871004, con sede in ROMA, Via XXIV maggio n. 43, C.A.P. 00187, con capitale sociale di euro 244.000,00, interamente versati, iscritta al registro delle imprese di CCIAA di Roma dall'11/03/1988, sez. ORDINARIA, al numero 652523, in persona del Legale rappresentante David Granieri, nato a Roma il 10.01.1979 (passaporto n. YA9698419 valido sino al 24/06/2026), domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale agisce in virtù del ruolo conferito dalla Normativa di Riferimento rispetto a tutti i seguenti beneficiari:

1. Antica Compagnia Olearia Sarda CF: FSONNG51B24A192Q P.IVA: 01027160900 CUP: J17F19000240001
2. Frantoio Oleario Vallarella snc CF e P.IVA: 03376940726 CUP: J87F19000340001
3. Rivitti Gaetano CF: RVTGTN71H12H579J P.IVA: 01814960785 CUP: J37F19000120008
4. Az. Agrobiologica Brozzu Giuseppe CF: BRZGPP52T10C272K P.IVA: 00352130900 CUP: J24C19000140001
5. Carriero Angelo CF: CRRNGL61A03F052F P.IVA: 00574910774 CUP: J47F19000230001
6. Bitonti Pietro CF: BTNPTR78R02A661T P.IVA: 01098290776 CUP: J47F19000240001
7. Az. Agr. S. Megale di Cassetta Domenico CF: CSSDNC57H07L049V P.IVA: 02944950738 CUP: J54C19000150001
8. Massaro Maria Carmela CF: MSSMCR66L49D764L P.IVA: 01994370789 CUP: J14C19000210008
9. Soc. Agr. Torre Rivera srl CF e P.IVA: 07021880724 CUP: J87F19000350001
10. Soc. Agr. La Grazia s.s. CF e P.IVA: 08017110720 CUP: J17F19000250001
11. Antico Frantoio srl CF e P.IVA: 01462370527 CUP: J77F19000110001
12. Soc. Bonifica terreni ferraresi CF e P.IVA: 000505440384 CUP: J67F19000210001
13. Soc. Agr. Le Mole di Castel del Monte CF e P.IVA: 07997640722 CUP: J57F19000110001
14. Esposito Felicia CF: SPSFLC66D46C352M P.IVA: 02493190793 CUP: J77F19000120008

15. Strongoli Lando CF: STRLND84L07C352G P.IVA: 03173750799 CUP: J87F19000360008
16. Ol. Ma. Sac CF e P.IVA: 00127960532 CUP: J57F19000120008
17. Az. Agr. Suriano Pasquale Alessandro CF: SRNPQL81P05A285N P.IVA: 07080140721 CUP: J87F19000370001
18. Az. Agr. Colia Giuseppe CF: CLOGPP77C24A285N P.IVA: 07082900726 CUP: J87F19000380001

PREMESSO CHE:

- a.** la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 66, comma 1) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, demandando al Ministero la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la loro attuazione;
- b.** la medesima legge n. 289/2002 (art. 60 e 61) ha istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate e con il successivo decreto legislativo 31 maggio 2010 n. 88 il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- c.** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (FRI), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (di seguito, "**C.D.P.**");
- d.** la legge 3 febbraio 2011, n. 4 reca, all'art. 1 (che sostituisce il comma 1 dell'art. 66 della richiamata legge n. 289/2002), l'estensione dei Contratti di Filiera e di Distretto a tutto il territorio nazionale;
- e.** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone, all'art. 63, l'attivazione dei nuovi Contratti di Filiera e di Distretto;
- f.** il Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha stabilito i "*Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e dei contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi*" (di seguito, "**Decreto**");
- g.** l'Allegato A al Decreto definisce le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto;
- h.** il Decreto del 3 agosto 2016, n. 8254 (di seguito "**Decreto FRI**") del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30.12.2004 n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero;

- i. l'Avviso del Ministero n. 60690 del 10.08.2017, (successivamente modificato dall'Avviso n. 75886 del 18.10.2017 e dall'Avviso n. 82708 del 15.11.2017) definisce *"le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché i principi di carattere generale in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione delle agevolazioni"* (di seguito, **"Avviso"**)
- j. la Circolare del Ministero n. 80408 del 7.11.2017, stabilisce le *"modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 9 del Decreto"*;
- k. la Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019, disciplina le *"modalità di erogazione delle agevolazioni"* e integra l'Avviso di cui alla lettera i;
- l. tutte le norme di cui sopra vengono complessivamente ricomprese, di seguito ed in epigrafe, nella dizione **"Normativa di Riferimento"**;
- m. in base alla Normativa di Riferimento, i Contratti di Filiera sono finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;
i contratti di distretto rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sono finalizzati alla realizzazione di un programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
- n. la C.D.P. ha sottoscritto, in data 19.10.2017 una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto (di seguito la **"Convenzione C.D.P."**) con il Ministero e con i soggetti di cui all'articolo 9 del Decreto (**Allegato 1**);
- o. la Banca Autorizzata (di seguito, la **"Banca Autorizzata"**) ex art. 9, comma 2 del Decreto e le Banche Finanziatrici (di seguito, le **"Banche Finanziatrici"**) ex art. 9, comma 3 del Decreto sono quelle di cui all'allegato al presente contratto (**Allegato 2**);
- p. il Proponente ha presentato in data 29.01.2018 domanda di accesso alle agevolazioni attraverso la presentazione di un Contratto di Filiera denominato *"Filiera olivicolo olearia"*, avente lo scopo di aggregare diversi soggetti partecipanti alla filiera e potenziare la produzione in termini quantitative e qualitativi attraverso l'impianto di nuovi uliveti e il recupero della potenzialità di quelli esistenti (di seguito, il **"Programma"**);
- q. il Ministero, effettuate le attività istruttorie e valutative di cui alla Normativa di Riferimento, ha approvato il Programma con nota n.0091786 del 20.12.2018;
- r. il Proponente ha presentato al Ministero (in data 20.6.2019, acquisito agli atti con prot. n.

0044708 del 21.06.2019) una proposta definitiva (di seguito, "**Proposta definitiva**"), approvata con provvedimento ministeriale prot. n. 0065459 del 23.09.2019 (**Allegato 3**);

s. nella Proposta definitiva sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi € 17.245.211,34, con una copertura finanziaria che risulta così suddivisa:

- 1.** Contributo in conto capitale (di seguito il "**Contributo in conto capitale**") per l'importo di euro 5.996.260,51 a valere sulle disponibilità del Piano operativo agricoltura Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC);
- 2.** finanziamento agevolato per l'importo di euro 4.255.783,23 (di seguito il "**Finanziamento Agevolato FRI**") a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da C.D.P., ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere allegate (**Allegato 4**);
- 3.** finanziamento bancario per l'importo complessivo di euro 4.255.783,23 (di seguito il "**Finanziamento Bancario**") i cui soggetti erogatori saranno le Banche Finanziatrici BNL, Mediocredito Italiano, Unicredit e MPS, ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere allegate (**Allegato 5**).

L'insieme del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario costituisce il Finanziamento complessivo (di seguito "**Finanziamento FRI**");

- 4.** cofinanziamento della Regione Puglia per l'importo di € 837.952,40 (di seguito, "**Cofinanziamento Regionale**") sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, n. 001.19.10.18 n. 3669; della Regione Basilicata per l'importo di euro 62.441,05 (di seguito, "**Cofinanziamento Regionale**") sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n.47562/12°2 del 15.03.2018 e della Regione Sardegna per l'importo di euro 598.698,90 (di seguito, "**Cofinanziamento Regionale**") sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione Sardegna, Deliberazione Giunta regionale n. 36/22 del 25.07.2017;
 - 5.** mezzi propri per l'importo di euro 1.238.292,02 apportati dai Beneficiari;
- t.** il Legale Rappresentante pro-tempore della società ha trasmesso al Ministero in data 29.01.2018, la Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni relativa all'insussistenza di Procedimenti Penali a proprio carico;
- u.** Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della Banca Dati Nazionale

Unica (BDNA), dell'informativa antimafia ex art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. La mancata attestazione dell'insussistenza delle cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa è condizione di risoluzione del contratto;

- v. con il presente "**Contratto di Filiera**" (di seguito "**Contratto**") le parti intendono disciplinare le modalità attuative del contratto "Filiera olivicolo olearia".

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. OGGETTO

- 2.1** Il Contratto di Filiera "Filiera olivicolo olearia", disciplina i rapporti tra il Ministero e il Proponente relativamente alle modalità di attuazione della Proposta definitiva.
- 2.2** Il Proponente, intervenuto anche nell'interesse dei Beneficiari secondo il ruolo specifico che gli è stato attribuito dalla Normativa di Riferimento, costituisce, per quanto riguarda il Contratto, l'interlocutore unico nei confronti del Ministero. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, il Proponente è impegnato, anche per i Beneficiari, sulla base della Normativa di Riferimento, a darvi esecuzione e attuazione, per tutti i rapporti nascenti e conseguenti.
- 2.3** I Beneficiari possono accedere alle agevolazioni secondo le modalità indicate nel presente Contratto al verificarsi delle condizioni ed al mantenimento degli obblighi previsti nel Contratto e nella Normativa di Riferimento.
- 2.4** Con la stipula del Contratto i Beneficiari si assumono, tra gli altri, i seguenti obblighi, che formano condizione essenziale di efficacia per l'erogazione delle agevolazioni:
- a. impiegare le somme loro erogate esclusivamente per sostenere le spese relative alla realizzazione della Proposta definitiva;
 - b. ultimare gli interventi previsti nella Proposta definitiva entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, più l'eventuale periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Decreto;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva, determinata secondo quanto specificato nell'Avviso;

- d. non trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nella Proposta definitiva, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nella Proposta definitiva;
- e. osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente.

2.5 Il Ministero trasmette copia del presente Contratto alle Regioni, alla Banca Autorizzata, alle Banche Finanziatrici, e a C.D.P.

3. DURATA

3.1 Il presente Contratto ha validità, dalla data della sua efficacia di cui al successivo art. 4, sino all'adozione, da parte del Ministero, del decreto di concessione definitiva di cui all'art. 18, comma 2 del Decreto e comunque fino al completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla Normativa di Riferimento da parte del Proponente e di tutti i Beneficiari.

4. EFFICACIA

4.1 L'efficacia del Contratto di Filiera è subordinata all'effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.

4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l'intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L'eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

- 4.3** Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5.
- 4.4** Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il **Contratto di Finanziamento** predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all'art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

5. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE, DEL COFINANZIAMENTO E DEL FINANZIAMENTO FRI

- 5.1** L'erogazione del Contributo in Conto capitale e del Finanziamento FRI avviene per stato di avanzamento lavori (di seguito, "**SAL**"), salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
- 5.2** Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Proponente trasmette alla Banca Autorizzata, per conto dei Beneficiari, successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, la richiesta di erogazione (di seguito, "**Domanda di Erogazione**") a SAL redatta secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019.
- 5.3** Il Proponente può presentare, per conto di ciascun Beneficiario, al massimo, 5 (cinque) Domande di Erogazione, di cui l'ultima a saldo; tra una Domanda di Erogazione e l'altra devono intercorrere almeno 6 (sei) mesi.
- 5.4** Ciascuna Domanda di Erogazione a SAL deve essere corredata dai titoli di spesa. Per l'erogazione del Finanziamento FRI si terrà conto dell'ammontare totale del SAL ammissibile rendicontato, anche non quietanzato mentre per l'erogazione del Contributo in conto capitale e del Cofinanziamento regionale si terrà conto dell'ammontare del SAL ammissibile quietanzato. In particolare:
- le fatture devono far riferimento agli investimenti relativi ai preventivi e ai computi metrici presentati dal Proponente in sede di Proposta definitiva e sui quali è stata condotta l'analisi istruttoria del Ministero, fatte salve eventuali variazioni in corso d'opera;

b. nel caso in cui l'erogazione del finanziamento sia richiesta a fronte di fatture non quietanzate, il Beneficiario deve:

- produrre, contestualmente ai titoli di spesa allegati alla Domanda di Erogazione, una dichiarazione contenente l'impegno al pagamento delle forniture cui i titoli di spesa si riferiscono prima della successiva Domanda di Erogazione;
- provvedere, comunque, a quietanzare i titoli di spesa non quietanzati prima della presentazione della Domanda di Erogazione relativa al successivo SAL.

In ogni caso, i titoli di spesa devono essere timbrati a cura del Beneficiario. Per le spese sostenute dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture devono essere stampate e timbrate a cura del Beneficiario. La Banca Autorizzata verifica la corretta apposizione del suddetto timbro.

5.5 La Banca Autorizzata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Domanda di Erogazione, effettua l'istruttoria mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al Programma definitivo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazione secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero n. 1438 del 19.04.2019. L'eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

5.6 La Banca Autorizzata invia, entro il termine di cui al punto precedente, le risultanze dell'attività istruttoria al Ministero, nella forma di Benestare all'erogazione (di seguito "**Benestare**"), dandone nel contempo notizia alla Banca Finanziatrice, ove non coincidente con la Banca Autorizzata.

5.7 Il Ministero, ricevuto il Benestare della Banca Autorizzata di cui al precedente art. 5. Comma 6 e verificate le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, comunica, entro 30 (trenta) giorni, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice il "nulla osta" alla erogazione del Finanziamento FRI. L'eventuale integrazione della documentazione necessaria per la verifica delle condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, richiesta dal Ministero ad altri enti e/o amministrazioni pubbliche, sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

5.8 Il Ministero provvede ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione alla Banca Autorizzata.

5.9 Ogni erogazione del Contributo in conto capitale da parte del Ministero è effettuata secondo quanto previsto dal Manuale di gestione e controllo del Programma operativo agricoltura a

valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 in vigore e sue successive modificazioni.

- 5.10** Per l'erogazione del Cofinanziamento regionale, il Ministero provvede a comunicare alle Regioni i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo 5.7 per i successivi autonomi adempimenti di competenza.
- 5.11** Le Regioni comunicano tempestivamente gli adempimenti posti in essere e l'avvenuta erogazione del contributo al Ministero e alla Banca Autorizzata.
- 5.12** La Domanda di Erogazione a saldo deve essere inoltrata alla Banca Autorizzata al massimo entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli investimenti di cui alla Proposta definitiva.
- 5.13** Dall'ultima quota di Contributo in c/capitale a carico del Ministero, e del Cofinanziamento regionale a carico delle Regioni, è trattenuto il 10% del rispettivo contributo totale concesso, che viene erogato a seguito della concessione definitiva delle agevolazioni, successivamente alla relativa comunicazione da parte del Ministero.
- 5.14** Per la documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni si rimanda a quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso ed all'art. 17 e 18 del Decreto.

6. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO FRI

- 6.1** Le condizioni, le modalità e i termini previsti per l'Erogazione del Finanziamento FRI sono disciplinate dalle parti con il relativo Contratto di Finanziamento, di cui al precedente articolo 4 comma 4.
- 6.2** La Banca Finanziatrice, ricevuto dal Ministero il "nulla osta" all'erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 7, richiede a C.D.P., almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima la data di erogazione, la messa a disposizione dei fondi di Finanziamento Agevolato FRI, così come previsto dalla Convenzione C.D.P.
- 6.3** La Banca Finanziatrice, ricevuti da C.D.P. i relativi fondi, provvede all'erogazione con pari valuta della quota di Finanziamento Agevolato FRI e della corrispondente quota di Finanziamento Bancario. L'erogazione del Finanziamento FRI:
- a. avviene previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera di Finanziamento e assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel relativo Contratto di Finanziamento, così come stabilito dalla Normativa di Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione della Proposta definitiva;
 - b. è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità del rimborso delle rate sul Finanziamento FRI già erogato e/o della insussistenza di qualsiasi evento rilevante come esplicitato nel Contratto di Finanziamento. A tal fine, la Banca Finanziatrice, se diversa dalla Banca Autorizzata, è tenuta a segnalare immediatamente a quest'ultima

il verificarsi delle condizioni ostative alle erogazioni.

- 6.4** Le singole erogazioni avvengono in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario.
- 6.5** L'importo massimo del Finanziamento FRI rimane invariato anche se nel corso della realizzazione della Proposta definitiva intervengono aumenti della spesa complessivamente prevista.
- 6.6** Nel caso in cui intervengano diminuzioni della spesa prevista nella Proposta definitiva, ferme restando la finalità e la funzionalità dello stesso, l'ammontare del Finanziamento FRI è definitivamente stabilito riducendo l'importo in misura proporzionale alla riduzione della spesa, in modo tale che rimangano invariate le percentuali di copertura dell'investimento stabilite nella Proposta definitiva.
- 6.7** Ad ogni erogazione del Finanziamento è prevista la stipula di un Atto di quietanza, secondo quanto previsto dalla Convenzione C.D.P.

7. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI ANTICIPO

- 7.1** I Beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Proponente, possono richiedere al Ministero una quota a titolo di anticipazione fino al 10% del Contributo in conto capitale, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

8. MODIFICHE E VARIANTI

- 8.1** Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
- 8.2** Ogni modifica è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'Avviso.

9. DIVIETO CESSIONE

- 9.1** Il presente Contratto di Filiera e tutti i diritti e obblighi a esso preordinati, connessi e conseguenti non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso.

10. SPESE

10.1 Le eventuali spese di bollo e registrazione del Contratto, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Proponente.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 I dati personali riportati nel presente Contratto, o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, sono trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy), nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati di cui ai precedenti punti è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti. I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto in attuazione delle disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.

Le parti, in relazione ai dati personali riportati nel presente Contratto o in contratti ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della privacy, nonché i diritti di cui all'art. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di cancellazione o diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del GDPR.

12. NORMA DI RINVIO

12.1 Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Filiera, in specie alle condizioni di avvio, avanzamento e ultimazione degli investimenti; all'erogazione delle agevolazioni; alla documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni; al monitoraggio, verifiche e controlli; alla revoca delle agevolazioni, si rinvia alla Normativa di Riferimento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei Finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto tra il Ministero e Cassa Depositi e Prestiti

Allegato 2 – Elenco delle banche autorizzate e banche finanziatrici

Allegato 3 – Provvedimento del Ministero di approvazione della Proposta definitiva

Allegato 4 – Delibere di Finanziamento Agevolato FRI

Allegato 5 – Delibere di Finanziamento Bancario

Roma, 4 Febbraio 2020

Il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

Dott. Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Proponente
Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano S.C.p.A.

Dott. David Granieri

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Prot. n. 029648/14AJ

Potenza, 19 FEB. 2020

Al Comune di
75013 FERRANDINA (MT)Az Agricola BITONTI Pietro
Via Cavour 83
75013 FERRANDINA (MT)

OGGETTO: Ditta: Bitonti Pietro. - R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 "Norme in materia forestale", art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"- Autorizzazione per la realizzazione di impianto di un oliveto, da eseguire in agro del Comune di Ferrandina (MT), sui terreni censiti al catasto al F. 8 part.IIe nn. 39-40-41-42-44-46-48-50 -52 e al F. 9 part.IIe nn. 88-313-323-325-493.

Per la pubblicazione di cui all'art.21 del R.D. n.1126 del 16.05.1926 si trasmettono, in allegato, rispettivamente n. 2 copie per il Comune, e n.1 copia per la ditta richiedente della Determinazione Dirigenziale, in formato digitale, n. 14AJ.2020/D.90 del 17/02/2020 relative all'oggetto.

Una copia della Determinazione, corredata degli estremi e dell'esito della pubblicazione, deve essere restituita all'Ufficio scrivente.

Per la ditta richiedente la presente è da considerarsi anche come atto di notifica del provvedimento.


IL DIRIGENTE
ING. GIUSEPPE ELIGIATO


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL
TERRITORIO
14AJ

REGIONE BASILICATA

STRUTTURA PROPONENTE COD.
N° 14AJ.2020/D.00090 DEL 17/2/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Ditta: Bitonti Pietro. - R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 "Norme in materia forestale", art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"- Autorizzazione per la realizzazione di impianto di un oliveto, da eseguire in agro del Comune di Ferrandina (MT), sui terreni censiti al catasto al F. 8 part.ile nn. 39-40-41-42-44-46-48-50 - 52 e al F. 9 part.ile nn. 88-313-323-325-493.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N.

Atto soggetto a pubblicazione: Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VISTO il R.D. 30.12.1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTO il R.D.L. 16.05.1926, n.1126- Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n.616-Attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 382 art. 1;

VISTA la L.R. 02.03.1996 n. 12 - Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale;

VISTA la D.G.R. n.11 del 13.01.98 - Individuazione degli atti di competenza della Giunta;

VISTA la L.R. 10.11.1998, n. 42 - Norme in materia forestale;

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n.165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTE le DD.GG.RR. n.11 del 13.01.98, n. 1148 del 23.05.2005 e n.2017 del 6.10.2005;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 modificata dalla D.G.R. n 1340 dell'11.12 .2017- Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 - Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA la D.G.R. 31.03.2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"; – R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 Norme in materia forestale. art.16 comma 2;

VISTA la D.G.R. 25.05.2018 n. 454 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"; – R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 Norme in materia forestale. art.16 comma 2- Integrazioni artt 16,17,18;

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5.08.2019 – Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale;

VISTA la nota della Ditta Az. Agricola Bitonti Pietro acquisita al n. 197853 del protocollo dipartimentale in data 26.11.2019, con la quale è stata trasmessa l'istanza, volta ad ottenere autorizzazione ai sensi del R.D. 3267 del 1923, per eseguire lavori per la realizzazione di un impianto di oliveto in agro di Ferrandina (MT) in località Masseria Bitonto - F. 8 part.IIe nn. 39-40-41-42-44-46-48-50 -52 c - F. 9 part.IIe nn. 88-313-323-325-493;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, nonché quella integrativa acquisita in data 10.12.2019 con n. prot.207509, a firma del dott. Agronomo Domenico Pisani;

CONSIDERATO che il progetto di riconversione colturale per la realizzazione di un impianto di oliveto, così come rappresentato dagli elaborati tecnici agli atti di questo Ufficio, non prevede una modifica dell'assetto morfotopografico dell'area;

CONSIDERATO che gli interventi per la realizzazione di impianto di oliveto, interessano una superficie di circa 16.24,00 ettari;

- a) che l'area presenta alcune superfici biscate;
- b) che i terreni di scavo, derivanti dall'apertura delle buche, saranno utilizzati al riempimento delle buche medesime;
- c) che l'intervento risulta disarticolato in tre lotti denominati rispettivamente A-B-C, così come da relazione tecnica e da elaborati (T2, T5a, T5b, T5c):
 - che nel lotto A, comprendente i terreni iscritti al catasto al F. 9 part.lla 325-493 (parte), dell'estensione di 6.7635 ha, saranno realizzate le seguenti operazioni colturali: apporto di letame-scarificazione con ripper per migliorare la struttura ed interrare il letame- concimazione di fondo-lavorazione superficiale per interrare il concime ed il letame e pareggiare la superficie d'impianto, squadratura del terreno, preparazione delle buche e messa a dimora delle piante (sesto d'impianto 6,5x6,5m);
 - che nel lotto B, comprendente i terreni iscritti al catasto al F. 9 part.lla 313-323-493(parte), dell'estensione di 7.31.47 ha, saranno eseguite le seguenti lavorazioni: apporto di letame -correzione del pH- concimazione di fondo-lavorazione superficiale per interrare il concime ed il letame e pareggiare la superficie d'impianto, squadratura del terreno, preparazione delle buche e messa a dimora delle piante (sesto d'impianto 6,5x6,5m);
 - che nel lotto C, comprendente i terreni iscritti al catasto al F. 9 part.lla 88- F.8 particelle 52-50- 48-46-44-42-41-40-39, della superficie di 2.16.18, gli interventi da realizzare saranno: apporto di letame-aratura a media profondità-lavorazione superficiale per affinare e pareggiare il terreno, squadratura del terreno, preparazione delle buche e messa a dimora delle piante (sesto d'impianto 6,5x6,5m);

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, la superficie interessata dagli interventi di riconversione colturale del fondo agricolo (lotto A- lotto B- Lotto C), presenta clivometria compresa fra lo 0,5 % ed il 16%;

CONSIDERATO che nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico:

- sono da evitare movimenti di terra che modificano il profilo morfotopografico del terreno che possano rischiare di compromettere il normale deflusso delle acque, la stabilità dei versanti, seppur non particolarmente acclivi e l'equilibrio vegetazionale;
- sono da favorire tecniche agronomiche non intensive, che siano finalizzate a ridurre il rischio di erosione idrica ed aumentare la capacità di infiltrazione di acque nel terreno;
- sono da evitare interventi e/o macchine agricole che compattino il suolo;
- sono da evitare lavorazioni profonde del terreno;
- è necessario prevedere interventi di manutenzione delle reti di deflusso delle acque superficiali;



ESAMINATA la relazione tecnica a firma del Dott. agronomo Domenico Pisani;

PRESO ATTO della relata di avvenuta pubblicazione dagli Uffici preposti del Comune di Ferrandina (MT);

VISTO il verbale istruttorio favorevole dell'11/02/2020;

DETERMINA

di concedere l'autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, alla ditta Azienda agricola di Bitonti Pietro, nato il 2.10.1978 a Bari (BA) e residente a Ferrandina (MT) alla via Cavour n.83 ad eseguire impianto di un oliveto, sui terreni in agro del Comune di Ferrandina (MT), sui terreni censiti al catasto al F. 8 part.lla nn. 39-40-41-42-44-46-48-50 -52 e - F. 9 part.lla nn. 88-313-323-325-493;

Gli interventi da realizzarsi a regola d'arte, in assoluta conformità rispetto a quanto contenuto ed illustrato nel carteggio di progetto, agli atti di questo Ufficio, a firma del tecnico incaricato, Dott. Agronomo Domenico Pisani, devono essere eseguiti con l'obbligo di osservare le prescrizioni di seguito riportate:

1. *escludere dagli interventi le aree boscate.*
2. eseguire i movimenti di terra senza modificare la lineazione morfometrica del terreno e altresì senza alterare il normale deflusso delle acque di scorrimento superficiale;
3. mantenere integra la componente arborea preesistente in qualsiasi stadio e sviluppo essa si presenti;
4. assicurare una corretta e naturale regimentazione delle acque dopo le varie lavorazioni;
5. realizzare i lavori, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare alterazioni idrogeologiche che possano innescare instabilità dei versanti, movimenti gravitativi, smottamenti, riducendo al minimo indispensabile i movimenti terra;

durante la cantierizzazione:

1. i lavori che comportano movimenti di terreno, non devono essere creare condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi;
2. eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
3. di conservare una fascia di vegetazione in prossimità dei compluvi esistenti in modo da evitare l'innescare di fenomeni gravitativi;

durante la periodica lavorazione

4. di escludere dalla lavorazione le fasce di compluvio;
5. di assicurare una corretta e completa ripartizione idrica sull'intera superficie di sedime attraverso la realizzazione di fosse livellari parallele alle curve di livello e confluenti in recettori morfometrici limitrofi e/o capofossi;
6. di garantire la costante e periodica pulizia delle fosse livellari dai detriti che fisiologicamente tenderanno a colmarli;
7. di ultimare i lavori entro due anni dalla notifica della presente
8. di comunicare a questa Struttura la data di inizio e fine lavori.

- di dare atto che la presente autorizzazione, valida per anni 2 (due) dalla data della presente, salvo proroghe (art.16 rubricato -Proroga autorizzazione- delle Disposizioni in materia di vincolo idrogeologiche approvate con D.G.R. n. 412 del 2015), è valida solo ai fini forestali;
- di dare atto che eventuali variazioni e/o interventi aggiuntivi rispetto a quelli riportati negli atti progettuali depositati presso l'Ufficio Foreste sono soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267.

Il presente atto di assenso ai lavori in argomento, corredato dei relativi elaborati tecnici, è rilasciato ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e della vigente normativa regionale, è da custodirsi sul luogo di lavoro e da esibire a qualsivoglia organo di controllo, può essere revocato in ogni momento allorquando si dovessero verificare fenomeni di scompaginamento gravitativo.

Sono fatti salvi gli obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altra normativa vigente e restano impregiudicati, nel contempo tutti i pareri e/o le autorizzazioni nonché le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti reali di terzi.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente si configura come trasformazione non autorizzata e perseguibile ai sensi delle norme vigenti.

IL STRUTTORE **Rosa Perretta**

IL RESPONSABILE P.O. **Francesca Di Lucchio**

IL DIRIGENTE

Giuseppe Eligiato

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata, tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente e nei dispositivi della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne assicura la conservazione nei termini di legge.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Ditta: Bitonti Pietro. - R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 "Norme in materia forestale", art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico"- Autorizzazione per la realizzazione di impianto di un oliveto, da eseguire in agro del Comune di Ferrandina (MT), sui terreni censiti al catasto al F. 8 part.ile nn. 39-40-41-42-44-46-48-50 - 52 e al F. 9 part.ile nn. 88-313-323-325-493.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA 18/02/2020

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 14AJ.2020/D.00090 del 17/02/2020

Numero Certificato: 697EBC6CCE89E7A7821EB8917345B111

Rilasciato a: dnQualifier=12970676, SN=Perretta, G=Rosa,
SERIALNUMBER=IT:PRRISO70B42G942D, CN=Perretta Rosa, O=non presente, C=IT

Valido da: 15/04/2014 2.00.00

fino a: 15/04/2020 1.59.59

documento firmato il : 11/02/2020

Numero Certificato: 127BC7F60E3B970D3C8CC37CC859D9DC

Rilasciato a: dnQualifier=13536075, SN=DI LUCCHIO, G=FRANCESCA,
SERIALNUMBER IT:DI.CPNC65R46A662T, CN DI LUCCHIO FRANCESCA, O=non
presente, C=IT

Valido da: 13/10/2014 2.00.00

fino a: 13/10/2020 1.59.59

documento firmato il : 13/02/2020

Numero Certificato: 3E1B5BC3DC843E13

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-93649284890326, CN=Giuseppe Eligiato,
SERIALNUMBER=TINIT-I.GTGPP55A16A615I, G=Giuseppe, SN=Eligiato, C=IT

Valido da: 13/02/2020 9.57.31

fino a: 13/02/2026 9.57.31

documento firmato il : 13/02/2020

Numero Certificato: 21998B8C55A53C9D4BBA0D3A72A1D3D1

Rilasciato a: dnQualifier=12781093, SN=Del Corso, G=Donato,
SERIALNUMBER=IT:DI.CDNT66A13G942B, CN=Del Corso Donato, O=non presente, C=IT

Valido da: 18/02/2014 1.00.00

fino a: 19/02/2020 0.59.59

documento firmato il : 14/02/2020

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DF96CDAD124911



Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa.
SERIALNUMBER=UNII-PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 18/02/2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 18/11/2019 al 03/12/2019

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe PENTELICO

AZ. AGRICOLA
BITONTI PIETRO
VIA CAVOUR 83
75013 - FERRANDINA (MT)

Al Comune di Ferrandina (MT)
c.a. Responsabile dell'Ufficio Tecnico
0835.7561
comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: vincolo idrogeologico REGIO DECRETO 3267/1923;
Richiesta pubblicazione atti all'Albo Pretorio del comune di Ferrandina (MT)

Il sottoscritto Sig. **BITONTI PIETRO** nato a BARI (BA) il 02/10/1978 residente a FERRANDINA (MT) in VIA CAVOUR n.83 C.F. BTNPTR78R02A662T, nella qualità di TITOLARE della azienda agricola **BITONTI PIETRO** part. I.V.A. n. 01098290776 esercente l'attività di IMPRESA AGRICOLA con coltivazioni olivicole
PEC: azienda.agricola.bitontipietro@pec.it

CHIEDE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Ferrandina degli allegati documenti di seguito indicati:

- PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO OLIVETO da realizzarsi su fondo agricolo sottoposto a Vincolo Idrogeologico

PRECISA

- 1) che i documenti sopra indicati dovranno essere pubblicati per giorni consecutivi nn. 15 con decorrenza dal ___/___/2019 fino al ___/___2019;
- 2) che la pubblicazione è richiesta ai sensi del vincolo idrogeologico REGIO DECRETO 3267/1923;
- 3) che l'attestato di avvenuta pubblicazione dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi:
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it;
d.pisani@epap.conafpec.it;
azienda.agricola.bitontipietro@pec.it;

DICHIARA

Di assumere ogni e qualsivoglia responsabilità, ai fini del d.lgs. 196/2003, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti nei documenti da pubblicare.

Ferrandina, li _____

IL RICHIEDENTE

Pietro Bitonti



Figura 71: Chiesa madre di San Michele Arcangelo (Fonte: Basilicata turistica)

4.6.3 Analisi dei beni paesaggistici presenti nell'area di interesse

Sia con riferimento al d.lgs. n.42/2004 che alle linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (d.g.r. 903/2015, l.r. 54/2015) è stata condotta un'analisi in ambiente GIS per definire ulteriori possibili elementi di interesse paesaggistico.

Con i summenzionati provvedimenti, la Regione Basilicata ha individuato aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche in virtù di quanto disposto dalle linee guida di cui al d.m. 10.09.2010. In proposito, si fa rilevare che lo stesso decreto ministeriale, all'allegato 3 delle linee guida, lettera d), vieta l'individuazione di aree e siti non idonei su porzioni significative di territorio (anche utilizzando fasce di rispetto ingiustificate) e che non possono configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter autorizzativo, anche in termini di opportunità localizzative.

Nel quadro di sintesi riportato di seguito, si distinguono le seguenti interferenze dirette:

- Dir.WTG, per gli aerogeneratori;
- Dir.Cav., per il cavidotto;
- Dir.SET per la sottostazione elettrica.

Tabella 40- Quadro riepilogativo delle aree non idonee ex d.g.r. n.903/2015 e l.r. 54/2015 che potrebbero interferire con l'impianto (Fonte: ns. elaborazioni su dati RSDI, Lipu, Comune di Ferrandina, Comune di Salandra, Comune di Garaguso).

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico						
1.1. Siti Unesco	Matera - Centro storico	8 km	no	no	no	Al di fuori dei 10 km dall'impianto



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo D'Amato Cantorio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Convento di S. Chiara	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Convento dei Cappuccini	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Lisanti	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Scorpione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Gli avanzi del Castello di Uggiano (Ogiano)	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Rago	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Convento di S. Francesco	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Centola	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo La Capra	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Ciminiera e Filanda Scorpione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Palazzo Piccinni-Lavecchia	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Ferrandina - Ex Stazione di Posta	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.2. Beni monumentali	Grottole - Convento S. Francesco	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Castello del Malconsiglio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Ex Forno comunale in Via Trento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Palazzo Di Gregorio	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Miglionico - Palazzo Corleto	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Salandra - Palazzo Motta	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Salandra - Palazzo Spaziante	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	Salandra - Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato	3 km	no	si*	no	* Il cavidotto si sviluppa lungo la viabilità principale esistente, senza interferire con le opere. Un tratto del cavidotto si trova all'interno del buffer di 3 km
1.2. Beni monumentali	Salandra – Stazione ferroviaria	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.2. Beni monumentali	San Mauro Forte - Fontana Vignale	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.2. Beni monumentali	San Mauro Forte - Fontana di Salice	3 km	no	no	no	Il buffer di 3 km dal bene mon. ricade parzialmente entro il buffer di 10 km dall'impianto
1.3.1. Beni archeologici	Salandra - Madonna del Monte	1 km	no	si*	no	* Il cavidotto si sviluppa lungo la viabilità principale esistente, senza interferire con le opere. Un tratto del cavidotto si trova all'interno del buffer di 1 km
1.3.2. Aree di interesse archeologico	Territorio di Irsina	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.3.2. Aree di interesse archeologico	Chora metapontina interna	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Zona in territorio di Grottole	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Zona in territorio di Miglionico	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.1. Aree di notevole interesse pubblico	Invaso di San Giuliano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.a.2. Aree di notevole interesse pubblico (istituende)	Intero territorio comunale di Matera	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.b. Territori costieri	Costa jonica lucana	5 km	no	no	no	Al di fuori del buffer di 10 km dall'impianto
1.4.c. Territori contermini ai laghi	Invaso di San Giuliano	3 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_359.1 - Fosso Scanalone, Fosso Val Miletta, Torrente Salandrella, Fiume Cavone	500 m	no	si*	si**	* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** La sottostazione rientra nel buffer di 500 m dal corso d'acqua *** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_376 - Fosso Cannito, Torrente Salandrella	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_383 - Fosso Acqua Bianca	500 m	no	si*	no	* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_384 - Fosso Cuccaro	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_385 - Vallone del Melo	500 m	no	si*	no	* Un tratto di cavidotto esterno passa all'interno del buffer di 500 m dal corso d'acqua, non interferendovi direttamente
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_386 - Fosso delle Matine	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_389 - Valle Calo, Torrente il Gruso	500 m	no	si*	no	* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_390 - Fosso della Cisterna	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_397 - Vallone Torno, Fiume Basento	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_399 - Vallone Femmina Morta, Torrente Vella	500 m	no	si*	no	* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il buffer di 150 m dal corso d'acqua; il cavidotto è realizzato su strada
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_401 - Fosso Cannosa	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_402 - Canale Lavannara, Fosso del Varvaro	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_403 - Fosso Camardi	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_404 - Fosso del Concone	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_405 - Fosso la Noce	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_406 - Fosso Bradanello	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_407 - Fosso Perticaro Inf.	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_475 - Fosso dei Cacciatori	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_478 - Fosso della Monferrara, Fosso Canale S. Croce	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_484 - Fiume Bradano	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_491 - Fosso Porsaro, Rio Conche, Fosso S.Andrea Petrolla	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_493 - Vallone della Cisterna	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_494 - Valle Rovivo, Torrente Acquaviva	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_495 - Vallone Foggia di Lupo	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.d. Acque pubbliche	BP142c_496 - Torrente Bilioso	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.e. Aree al di sopra dei 1.200 m	-	0 km	no	no	no	
1.4.f. Usi civici	Basilicata	0 km	no	si	no	Risultano interessati solo alcuni tratti di cavidotto, che tuttavia si sviluppano su strade esistenti. Per quanto riguarda le opere civili, si rilevano piccole sovrapposizioni con adeguamenti temporanei soggetti a ripristino dello stato dei luoghi. Nei pressi della WTG FER-A6 la pista di servizio attraversa una piccola striscia di terreno appartenente al demanio civico comunale, che tuttavia non è occupata da bosco, ma da un filare rado di alberi.
1.4.g. Percorsi tratturali	Garaguso - BCT_189 nr 52 -MT Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra	200 m	no	si*	no	* Il tratto di cavidotto interessato si sviluppa lungo la viabilità esistente ** Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il tratturo, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada asfaltata
1.4.g. Percorsi tratturali	Garaguso - BCT_193 nr 48 -MT Tratturo Comunale Garaguso-Salandra	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	Garaguso - BCT_194 nr 51 -MT Tratturo Comunale Garaguso-Salandra	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	Miglionico - BCT_246 nr 38 -MT Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	San Mauro Forte - BCT_329 nr 63 - MT Tratturo di San Leonardo	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.g. Percorsi tratturali	San Mauro forte - BCT_334 nr 66 - MT Tratturo Stigliano-Ferrandina	200 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
1.4.h. Piani paesistici	Gallipoli Cognato	0 km	no	no	no	Al di fuori del buffer di 10 dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Ferrandina - Ambito urbano*	3 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Salandra - Ambito urbano	3 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 3 km
1.4.i.1. Centri urbani	Salandra - Ambito urbano loc. Montagnola	3 km	no	si*	no	* Parte del cavidotto si trova all'interno del buffer di 3 km
1.4.i.1. Centri urbani	Grottole - Ambito urbano*	3 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Miglionico - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Il centro abitato si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Pomarico - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	Grassano - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1.4.i.1. Centri urbani	Garaguso - Ambito urbano*	5 km	no	no	no	* Non disp. Zonizz. Da PRG/RU. Utilizzato buffer di 5 km da ambito urbano. Il buffer di 5 km interseca quello di 10 km dall'impianto
1.4.i.1. Centri urbani	San Mauro Forte - Ambito urbano*	5 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 5 km
1.4.i.2. Centri storici	Ferrandina - Centro storico*	5 km	no	no	no	*Il centro storico si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.2. Centri storici	Miglionico - Centro storico*	5 km	no	no	no	*Il centro storico si trova nel buffer di 10 km dall'impianto
1.4.i.2. Centri storici	Salandra - Centro storico	5 km	no	si*	si*	* Parte del cavidotto e la sottostazione si trovano all'interno del buffer di 5 km
1.4.i.2. Centri storici	Grottole - Centro storico	5 km	no	no	no	* Il buffer di 5 km interseca il buffer locale dell'impianto
2. Sistema ecologico funzionale territoriale						
2.1. Aree protette	Riserva naturale orientata "San Giuliano"	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.1. Aree protette	Riserva regionale San Giuliano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.1. Aree protette	Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.2. Zone umide (RAMSAR)	Lago di San Giuliano	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.3. Oasi WWF	Oasi WWF Lago di San Giuliano*	1 km	no	no	no	* Non disponibile perimetro. Utilizzato quello dell'area umida
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo	1 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.4.a. Rete Natura 2000	ZSC/ZPS IT9220260 Valle Basento - Grassano Scalo - Grottole	1km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.5. Important Bird Areas	IBA 137 - Dolomiti di Pietrapertosa	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.5. Important Bird Areas	IBA 138 - Bosco della Manferrara	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Nodo di 1° liv. Terrestre ZSC/ZPS IT9220255	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Nodo di 2° liv. Terrestre Bosco Montagnola (Salandra/Ferrandina)	0 km	si*	si*	no	* WTG FERAS si trova in una radura di complesso boscato avente superficie maggiore di 2.000 m ² e, pertanto, non assimilabile a bosco. Il cavidotto attraversa il complesso boscato, prevalentemente su viabilità esistente asfaltata Brevi tratti della viabilità di servizio tra FER-A1 e FER-A2, interessano alcune aree riferibili a lembi posti all'estremità del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Parte della viabilità di servizio tra FER-A5 e FER-A6 necessita di adeguamenti tali da interessare piccole porzioni del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Sono in ogni caso previsti interventi di ripristino e riequilibrio ecologico, paesaggistico ed ambientale in grado di compensare tutti gli interventi previsti.
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Nodo di 2° liv. Terrestre in loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio terrestre tra Bosco loc. Montagnola ed are loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Fiume Basento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Vallone Femmina Morta, Torrente Vella	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale Valle Calò, Torrente il Gruso	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze



Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so Scanalone, Val Miletta, Torrente Salandrella, Fiume Cavone	0 km	no	si*	no	* Vi è sovrapposizione tra un tratto di cavidotto ed il corso d'acqua, ma solo fittizio, poiché il cavidotto è realizzato su strada
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so Acqua Bianca	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.6. Rete ecologica di Basilicata	Corridoio fluviale F.so delle Matine	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_001 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_002 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Ferrandina - BP143am_003 (Olivo in loc. Fosso di Carpatiello)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.7. Alberi monumentali	Salandra - BP143am_015 (Roverella in loc. Il Padre)	500 m	no	si*	no	* Parte del cavidotto si trova nel buffer di 500 m
2.7. Alberi monumentali	Salandra - BP143am_016 (Pino d'Aleppo in loc. Villa Comunale)	500 m	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Grottole - Bosco Coste	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Salandra/Ferrandina - Bosco Montagnola**	0 km	si*	si*	no	* WTG FERAS si trova in una radura di complesso boscato avente superficie maggiore di 2.000 m ² e, pertanto, non assimilabile a bosco. Il cavidotto attraversa il complesso boscato, prevalentemente su viabilità esistente asfaltata ** Brevi tratti della viabilità di servizio tra FER-A1 e FER-A2, interessano alcune aree riferibili a lembi posti all'estremità del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Parte della viabilità di servizio tra FER-A5 e FER-A6 necessita di adeguamenti tali da interessare piccole porzioni del complesso boscato, seppure in area di proprietà privata. Sono in ogni caso previsti interventi di ripristino e riequilibrio ecologico, paesaggistico ed ambientale in grado di compensare tutti gli interventi previsti.
2.8. Boschi	Grottole - Rimboschimenti e macchia in loc. Jazzo di Uggiano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Garaguso - Sup. boscate nei pressi della sottostazione	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
2.8. Boschi	Superfici boscate lungo il reticolo idrografico	0 km	no	si*	si**	* Attraversamento su viabilità esistente. ** La sottostazione di trova in area prossima a vegetazione arbustiva, ma non interferisce direttamente con alcun arbusto
2.8. Boschi	Altre superfici boscate minori o assimilabili	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
3. Aree agricole						
3.1. Vigneti DOC	Lembi di vigneto	0 km	no	no	no	
3.2. Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	Superfici lungo il Bradano	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze
4. Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico						
4.1. Aree PAI R3/R4	Diverse aree nel buffer di 10 km	0 km	no	si*	no	* Attraversamento su viabilità esistente
4.1. Aree PAI R3/R4	Aree progetto IFFI	0 km	no	si*	no	* Attraversamento su viabilità esistente
4.2. Aree PAI Rischio idraulico	Aree lungo il fiume Basento	0 km	no	no	no	Presenza parziale nel buffer di 10 km dall'impianto, senza interferenze


Per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed architettonico (Punto 1 dell'allegato alla d.g.r. n.903/2015), si rileva che un tratto di



MAPPA DELL'INTERFERENZA DEL PARCO
EOLICO IN PROGETTO CON L'AZIENDA
BITONTI
stralcio elab. F0302BT20A_A_16_a_16-
A_16_a_18-Planimetria_catastale_e_particellare_
grafico_delle_aree_oggetto_di_int_

Legenda:

- catastali AZIENDA BITONTI
- pt. 325
- pt. 493
- az.Bitonti_uso attuale del suolo
- bosco
- incolto produttivo
- olivo
- seminativo




	Data
azienda agricola BITONTI Pietro località Montagnola - Ferrandina (MT)	
INTERFERENZA PARCO EOLICO IN PROGETTO	




MAPPA DEI BENI PAESAGGISTICI
LR 30 dicembre 2015, n. 54_linee guida
AREE E SITI NON IDONEI (D.M. 10.09.2010)

Legenda:


- catastali AZIENDA BITONTI
- pt. 325
 - pt. 493
 - WTG di progetto
 - buffer sovralocale (50 xHtot)
 - art142 lett.c_fiumi buffer 500m
 - art142b_laghi_buffer1Km
 - beni_interesse_archeologico_art_10
 - beni_monumentali_art_10
 - Beni_Paesaggistici_art_136
 - beni_paesaggistici_art142f_parchi_riserve
 - beni_paesaggistici_zone umide
 - beni_paesaggistici_art143_alberi_monumentali
 - Beni-Archeologici-Tratturi-art-10
 - Beni-paesaggistici-art-142-let-g-del-DLgs-42-2004-Foreste-e-boschi
 - Beni-Paesaggistici-art-142-let-m-ope-legis
- bosco_aree
- altro
 - arbusteti e macchia
 - boschi a prevalenza di conifere
 - boschi a prevalenza di latifoglie
 - Centroidi Beni Culturali (artt.10-13 dlgs 42/2004)
 - Centroidi Beni Monumentali (art.10 dlgs 42/2004)



	Data
azienda agricola BITONTI Pietro località Montagnola - Ferrandina (MT)	
INTERFERENZA PARCO EOLICO IN PROGETTO	



Pisani Domenico



INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI ANEMOMETRICHE
(lo studio allegato al progetto si riferisce solo alla stazione RIF1)

Legenda:

- catastali AZIENDA BITONTI
- pt. 325
- pt. 493
- stazione anemografica
- WTG di progetto
- buffer sovralocale (50 xHtot)



	Data
azienda agricola BITONTI Pietro località Montagnola - Ferrandina (MT)	
INTERFERENZA PARCO EOLICO IN PROGETTO	



Pisani Domenico

MAPPA DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI

http://rsdi.regione.basilicata.it/rbgeoserver2016/aree_percorse_dal_fuoco/wms?

Legenda:


catastali AZIENDA BITONTI

pt. 325

pt. 493

WTG di progetto

- Incendi anno 2019
- Incendi anno 2018
- Incendi anno 2017
- Incendi anno 2016
- Incendi anno 2015
- Incendi anno 2014
- Incendi anno 2013
- Incendi anno 2012
- Incendi anno 2011
- Incendi anno 2010
- Incendi anno 2009
- Incendi anno 2008
- Incendi anno 2007
- Incendi anno 2006
- Incendi anno 2005
- Incendi anno 2004



Data	
azienda agricola BITONTI Pietro località Montagnola - Ferrandina (MT)	
INTERFERENZA PARCO EOLICO IN PROGETTO	